

Stefano Leonesi  
Carlo Toffalori

# LOGICA A PROCESSO

Da Aristotele a Perry Mason

scienza **FA**



**FrancoAngeli**

## Informazioni per il lettore

Questo file PDF è una versione gratuita di sole 20 pagine ed è leggibile con



La versione completa dell'e-book (a pagamento) è leggibile con Adobe Digital Editions. Per tutte le informazioni sulle condizioni dei nostri e-book (con quali dispositivi leggerli e quali funzioni sono consentite) consulta [cliccando qui](#) le nostre F.A.Q.



scienza **FA**

Una collana di saggi per il lettore non specialista:  
per comprendere la realtà che ci circonda

Collana diretta da:  
Renato Betti, Politecnico di Milano  
Roberto Lucchetti, Politecnico di Milano  
Giuseppe Rosolini, Università di Genova



Stefano Leonesi  
Carlo Toffalori

# LOGICA A PROCESSO

Da Aristotele a Perry Mason

scienza **FA**

**FrancoAngeli**

*Progetto grafico di copertina: Géraldine D'Alessandris*

1ª edizione. Copyright © 2016 by FrancoAngeli srl, Milano, Italy

*L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito [www.francoangeli.it](http://www.francoangeli.it).*

*Dedicato a Marilena*

*Dedicato a Maria Cristina*





# Indice

1. Aristotele e Pisapia	pag.	9
2. La sdrucchiolevole logica del vero	»	14
3. Ross e Russell	»	20
4. Nient'altro che la verità	»	32
5. Il giardino dei sentieri che si biforcano	»	37
6. Davanti alla legge	»	45
7. Processo al Padreterno	»	55
8. Elogio del non senso	»	64
9. I rivali di Euclide	»	72
10. Se allora	»	79
11. Corso serale di logica, primo modulo	»	88
12. Sillogismi, istruzioni per l'uso	»	105
13. Logica in convento: monadi e soriti	»	123

14. La logica del cittadino	pag. 130
15. Bugie	» 142
16. L'assassino gentile, e altri dilemmi	» 152
17. Fermat, Cayley e gli altri	» 160
18. Due più due	» 163
19. Processo alla logica	» 171
20. La logica di Porfirij	» 175
Bibliografia	» 186

# 1

## Aristotele e Pisapia

C'è teorema e teorema, e non solo perché qualcuno è più complicato di altri. La parola assume significato diverso anche passando dall'ambito della matematica a quello della giustizia. Un conto, infatti, è il teorema di Pitagora e un conto il teorema accusatorio di qualche pubblico ministero. Il primo è una perla immacolata del pensiero umano, superiore per natura a ogni ragionevole dubbio, il secondo, almeno a quanto potrebbe pensarne un avvocato difensore, solo un castello in aria di accuse fantasiose, un'ipotesi cerebrale senza attinenza coi fatti.

Analoghe considerazioni si applicano alla logica. Secondo Aristotele, che la fondò, essa è il basamento rigoroso e **oggettivo** di ogni elaborazione scientifica, dentro e fuori la matematica. Eppure, leggendo le dichiarazioni rilasciate il 6 ottobre 1998 al *Corriere della Sera* dall'allora Presidente della Commissione Giustizia della Camera, nonché ex Sindaco di Milano e insigne uomo di legge, Giuliano Pisapia<sup>1</sup>, apprendiamo che “la prova logica – lo dice il termine stesso – risente di un approccio necessariamente **sogettivo**. Quel che è logico per me, può non esserlo per gli altri”. E ancora: “la pericolosità della **prova logica** sta nel rischio che non a una prova si riferisca il giudice, ma a un'interpretazione di fatti accertati che, in via deduttiva, lo portano a conclusioni che si definiscono prove” – procedu-

1. [http://archiviostorico.corriere.it/1998/ottobre/06/Pisapia\\_prova\\_logica\\_non\\_parte\\_co\\_0\\_9810062384.shtml](http://archiviostorico.corriere.it/1998/ottobre/06/Pisapia_prova_logica_non_parte_co_0_9810062384.shtml).

ra “inammissibile” perché “in aperto contrasto col Codice”. C’è da rimanere sorpresi di fronte a simili affermazioni, a meno di operare a loro proposito la stessa distinzione già compiuta sui teoremi e intendere per “**prova logica**” non la dimostrazione di una proposizione matematica, la quale deve essere inappuntabile per natura, ma, in accordo con le convenzioni giuridiche, *un fatto che, pur non implicandone un altro, suscita il ragionevole sospetto che quest’ultimo si sia verificato*: insomma, illazioni più o meno fondate di giudici, avvocati o pubblici ministeri, elucubrazioni talora azzardate del tipo “non poteva non sapere”. Pisapia depreca che un tribunale proceda su queste basi e accrediti un’ipotesi accusatoria solo perché la ritiene, unilateralmente, “unica spiegazione possibile di fatti concreti”, cioè priva di “ipotesi difensive alternative” attendibili. Sosteneva Sherlock Holmes che “eliminato tutto quello che è impossibile, ciò che rimane, per quanto improbabile, è la verità”, adattando in questo modo al mondo investigativo il ragionamento matematico che viene definito “per assurdo”. Ma una simile premessa è rifiutata da Pisapia, perché carente del rigore, della generalità e dell’autorevolezza che la legge invece pretende. Del resto la sua posizione è tutto meno che isolata: altri prima di lui e come lui hanno sostenuto che il diritto non deve basarsi sulla logica<sup>2</sup>.

Pare allora che giustizia da un lato e matematica e logica dall’altro abbiano davvero poco da spartire. Intendiamoci: qualche collegamento sussiste, ma molto labile. Gabriele Lolli segnala per esempio all’inizio di un suo saggio<sup>3</sup> il ruolo che un’educazione logica può svolgere nell’arte dell’argomentazione e nella retorica, ma non esita a definirlo marginale. L’esclusione di ogni rapporto tra logica e diritto contrasta tuttavia con la già accennata concezione aristotelica, se applicata alle scienze giuridiche, e con altre autorevoli opinioni. Hobbes, per esempio, si rammaricava<sup>4</sup> che il diritto e la giustizia dei suoi

2. Si veda al riguardo l’introduzione di Giovanni Sartor, “Logica e diritto”, in *Le direzioni della logica in Italia*, a cura di H. Hosni, G. Lolli e C. Toffalori, Edizioni della Normale, Pisa, 2015.

3. G. Lolli, “Logica e ragionamento giuridico”, in *Scienza e diritto nel prisma del diritto comparato*, a cura di G. Comandé e G. Ponzanelli, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 102-123.

4. T. Hobbes, *Leviatano*, BUR Rizzoli, Milano, 2011.

tempi non avessero imitato adeguatamente la perfezione e il nitore logico della geometria euclidea, la saldezza della sua architettura assiomatica e l'accuratezza delle sue definizioni. Propugnava dunque di sviluppare scienze morali e sociali allo stesso modo, *more geometrico*. Leibniz auspicava per converso<sup>5</sup> che non solo i giuristi beneficiassero dell'arte matematica della ragione, ma che, al contrario, matematici e scienziati facessero tesoro della saggezza del mondo del diritto e della sua capacità di districarsi in situazioni di incertezza. Per riportare le sue stesse parole, "come i matematici hanno eccelso [...] nella **logica del necessario**, così anche i giuristi hanno fatto nella **logica del contingente**. [...] Possiamo imparare molto dai loro precetti sulle prove complete o complete a metà, sulle presunzioni, sulle congetture [...], sugli indizi criminali".

Matematica e legge si corrispondono perché sono le uniche scienze esatte: così avrebbe sostenuto anche Immanuel Kant, stando almeno a certi siti della rete. In verità la citazione, che è tratta dalla *Critica della ragion pura*<sup>6</sup>, per la precisione dalla Sezione IV del Capitolo II del Libro II della *Dialettica trascendentale*, non è completamente fedele. Kant si riferisce infatti non al diritto, ma alla morale, che è cosa diversa, e afferma che, oltre alla filosofia trascendentale, ci sono soltanto due scienze puramente razionali, e cioè la matematica, che però è unicamente speculativa, e appunto l'etica, che possiede invece un contenuto pratico. Ma tant'è: forzando il pensiero del filosofo per portar acqua al nostro mulino, possiamo giungere ad asserire che perfino Kant conferma l'affinità tra la matematica e la giustizia, tra il rigore logico della prima e l'auspicabile rigore morale della seconda.

Del resto il modo stesso con cui la logica matematica viene presentata e imparata nei corsi universitari conferma un'analogia sorprendente ma consistente con la giurisprudenza. Una *logica* si definisce infatti formalmente come una terna  $(F, S, \models)$  dove:

5. G.W. Leibniz, *Towards a Balance of Law Concerning the Degrees of Proofs and of Probabilities*, in *The Art of Controversies*, a cura di M. Dascal, Springer, Dordrecht, 2006, pp. 36-40.

6. I. Kant, *Critica della ragion pura*, Laterza, Bari, 2005.

- $F$  è la classe delle *formule*, la cui verità è da sottoporre a *giudizio*;
- $S$  è la classe che raccoglie chi è delegato a esprimere quel giudizio, in genere chiamato *struttura* o, talora, *valutazione*;
- $\models$  è la relazione di *verità* nel prodotto cartesiano  $F \times S$  delle coppie ordinate (*formula, struttura*) o (*formula, valutazione*) in base alla quale si stabilisce il *verdetto*.

Si determina così, grazie a  $\models$ , se e quando una formula è vera o no in una struttura. Le logiche si distinguono allora le une dalle altre per la definizione di  $F$  e di  $\models$ . Una buona logica (*coerente e completa*) dispone in particolare di un'adeguata nozione di dimostrabilità  $\vdash$ , che esclude ogni contraddizione e prova una formula  $f$  di  $F$  a partire da un certo insieme  $I$  di ipotesi, pure appartenenti a  $F$ , se e solo se  $f$  si rivela vera in ogni struttura che soddisfa  $I$ . Tralasciamo pure per il momento una definizione rigorosa di formule, strutture e verità, cui peraltro provvederemo in seguito. Prendiamo comunque atto che il collegamento con la giustizia diviene evidente, se si immagina che  $F$  rappresenti gli indizi,  $S$  i magistrati e che  $\models$  regoli l'opinione che i secondi si fanno dei primi, per dipanare i dubbi e individuare colpevoli e innocenti.

Di più, come rileva opportunamente Pisapia, anche la buona giustizia deve essere coerente e completa, superiore a ogni ambiguità, produrre quindi argomentazioni nitide e dedurre sentenze incontestabili. La logica allora – e qui sottoscriviamo l'opinione di Aristotele – dovrebbe aiutare, se correttamente intesa, non a salvaguardare convincimenti arbitrari, meno che mai a fornire improbabili formule magiche per scoprire i colpevoli, ma proprio a garantire il rigore *super partes*. Tanto in effetti già avviene, se è vero, come è vero, che suoi capitoli rilevanti, e tra questi la cosiddetta *logica deontica*, si sono sviluppati proprio per stabilire un minimo d'ordine e di coerenza teorica nel ginepraio degli obblighi e dei divieti.

Vogliamo quindi esplorare se, a prescindere dal significato molteplice che i termini “teorema” e “logica” assumono, quest'ultima – la logica – e più in generale la matematica sappiano davvero fornire strumenti giovevoli o addirittura inoppugnabili alla giustizia. Non che presumiamo di trattarne in modo sistematico, togato, esaustivo e dettagliato. Il tema è profondo e delicato, già ampiamente e autorevolmente discusso, noi poi siamo solo matematici e non giuristi.

Possiamo allora rimandare in merito al quadro che Sartor ha tracciato di recente<sup>7</sup>, all'articolo già ricordato di Lolli<sup>8</sup> e alle bibliografie che essi propongono. Il nostro intento è invece più modesto, proponendosi di girovagare liberamente tra giustizia e logica, sentenze e teoremi senz'altra pretesa che rilevarne innocenti e stupefacenti analogie. Non intendiamo quindi giudicare, e tanto meno condannare la giustizia alla luce della logica. Desideriamo semmai approfittare della giustizia per parlare della logica e farle un po' di pubblicità. Avremo tuttavia occasione di accompagnarci a personaggi illustri come Protagora e Diderot, Cervantes e Dostoevskij, Zenone e Kafka, Carroll e Chesterton, Camus e Musil, e ascoltare la loro prestigiosa testimonianza in merito. Incontreremo anche molte singolarissime vicende di giudizi senza logica e logica senza giudizio.

Il titolo, *Logica a processo*, vuole dunque fare riferimento solo a una serie di casi criminali, spesso soltanto immaginari, in cui la logica si rivela talora uno strumento utile, talaltra una presenza paradossale, talaltra ancora un'assenza imbarazzante. Non sfuggiremo però l'altro significato più letterale, di "processo alla logica", cioè di dibattito a suo carico, per esaminare le sue presunte imposizioni e i suoi presunti benefici, ma lo tratteremo solo a fine libro, e quasi di sfuggita – con i risultati che vedremo.

7. G. Sartor, "Logica e diritto", in *Le direzioni della logica in Italia*, a cura di H. Hosni, G. Lolli e C. Toffalori, Edizioni della Normale, Pisa, 2015.

8. G. Lolli, "Logica e ragionamento giuridico", in *Scienza e diritto nel prisma del diritto comparato*, a cura di G. Comandé e G. Ponzanelli, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 102-123.

## 2

# La sdrucchiolevole logica del vero

La verità, tutta la verità e niente altro che la verità: tanto si propongono di raggiungere sia matematica che giustizia. Scriveva tuttavia Musil nell'*Uomo senza qualità*<sup>1</sup> che “la verità non è un cristallo che ci si possa infilare in tasca, bensì un liquido sconfinato nel quale si precipita”. E ancora lo stesso autore metteva in guardia, nello stesso libro, dalla “sdrucchiolevole” logica dell’anima. La verità, non solo quella giuridica, ma, come vedremo, pure quella scientifica, è tutto meno che assoluta e definitiva. Del resto le sottili insidie che essa cela, in ambito sia logico che linguistico, furono ben avvertite sin dall’antichità. Il cosiddetto *paradosso del mentitore* sottolinea per esempio, nella sua versione più convincente, come chi afferma “sto mentendo” menta se e solo se dice la verità. Lo troviamo formulato più o meno in questi termini da Aulo Gellio<sup>2</sup> (Libro 18, II, Volume 2, [10], p. 1290). “Se io mento e affermo di mentire, mento o dico la verità?”, questo è per la precisione l’interrogativo senza apparente via d’uscita che l’autore latino pone e si pone. Il guaio è che il medesimo intrigo trova, sin dai tempi di Aulo Gellio, inaspettati adattamenti alla giustizia. Uno dei più celebri riguarda l’aneddoto che si legge proprio in Aulo Gellio (Libro 5, X, Volume 1, [1]-[16], p. 495) e vi esemplifica certe argomentazioni che l’autore bolla come difettose: per usare i suoi stessi termini, “controvertibili” oppure “reciproche”. L’episodio in

1. R. Musil, *L'uomo senza qualità*, Einaudi, Torino, 2005.

2. A. Gellio, *Notti attiche*, UTET, Torino, 2007.



questione riguarda la causa intentata da Protagora, “il più acuto dei sofisti” – ma alcuni vecchi codici indentificano l'accusatore col matematico Pitagora – contro il suo discepolo Evatlo.

Il motivo della controversia era il seguente. Il giovane Evatlo s'era iscritto alla scuola di Protagora per apprendere l'arte forense, pattuendo col maestro di versargli il suo compenso di docente in due metà, la prima all'inizio degli studi e la seconda al loro compimento, il giorno in cui avesse difeso con successo la sua prima causa. Evatlo, però, era finito fuori corso, come diremmo oggi, s'era cioè attardato nel suo “percorso formativo” senza concluderlo. Protagora, infastidito per il mancato introito, aveva allora deciso di citarlo davanti ai giudici, ritenendo che, qualunque fosse stato il loro verdetto, pro o contro la sua richiesta, Evatlo avrebbe dovuto di conseguenza risarcirlo: nel primo caso perché costretto dalla sentenza, nel secondo perché vincitore della sua prima causa e quindi tenuto ad applicare le condizioni del contratto. Ribatté però Evatlo di non essere obbligato ad alcun compenso, indipendentemente dall'esito del processo, se vincitore perché suffragato dal tribunale e se sconfitto perché la clausola dell'accordo col maestro sarebbe decaduta. L'intrigo che ne risulta, senza apparente via d'uscita, farebbe la sua figura pure nei moderni Forum televisivi. Estende tuttavia anche al mondo del diritto una chiara eco del paradosso del mentitore. I giudici di allora, però, non avendo evidentemente con la logica maggior dimestichezza dei loro colleghi di oggi, decisero di non capirci nulla e quindi, secondo la prassi che è in uso pure adesso, “differirono la causa a una data lontanissima”, così che Evatlo non ebbe nulla da pagare e in conclusione l'ebbe vinta.

Reminiscenze dell'antico paradosso si riscontrano, molti secoli dopo Aulo Gellio, in un passo di *Jacques il fatalista* di Denis Diderot<sup>3</sup>. Vi si racconta di come il protagonista Jacques vada a visitare un conoscente di nome Gousse, finito in galera. Lo trova incarcerato insieme ad altri compagni di sventura, peraltro “personaggi piuttosto sinistri”. Per inciso: colpisce la presenza tra loro di un vecchio “abilissimo matematico che cerca di far quadrare i registri che copia con i suoi conti” – il falso in bilancio, evidentemente, era praticato e pu-

3. D. Diderot, *Jacques il fatalista e il suo padrone*, BUR Rizzoli, Milano, 2014.

nito già a quei tempi. Tornando a Gousse, Jacques rimane confortato dal vederlo placido e sereno, mentre “in vestaglia [...] sta tracciando figure geometriche e lavorando pacificamente”. Intavola poi con lui un dialogo vagamente surreale sui motivi dell’imprigionamento. “Mi sono processato da me; ho vinto e, grazie alla sentenza data contro di me e al decreto successivo, sono stato arrestato e portato qui”, questa è la sconcertante dichiarazione che Jacques ascolta dall’amico. È vero che successivi chiarimenti riconducono il discorso sul piano della ragionevolezza, motivandolo col maldestro tentativo di Gousse di realizzare un improbabile equilibrio domestico tra le donne di casa, la moglie e una servetta. Resta però l’anomalia di un individuo che si fa causa da solo, e la perde perché la vince. La situazione si potrebbe del resto trasferire anche ai giorni nostri: ad esempio, un carabiniere che, fuori servizio, supera al volante i limiti di velocità o commette qualche altra infrazione stradale è tenuto a riassumere i panni della divisa e della legge, multarsi e togliersi punti dalla patente?

Un riferimento ancora più esplicito al paradosso del mentitore si trova nelle pagine del *Don Chisciotte* di Cervantes<sup>4</sup>, per la precisione nel capitolo 52 della seconda parte, quando a Sancho Panza si fa credere per burla che è stato nominato governatore di un’isola e, in virtù di questa sua onorificenza, gli si presenta il caso che segue, chiedendogli di districarlo. Ci sono dunque un fiume, e sul fiume un ponte, e sul ponte un tribunale e una forca. Chi attraversa il ponte è tenuto a dichiarare ai giudici perché lo fa e, se dice il vero, è lasciato passare, se il falso è impiccato. È sopraggiunto però un tale che sostiene di voler attraversare il ponte per farsi impiccare, e di fronte a una tale asserzione i giudici non sanno più come regolarsi. Infatti, se lo lasciano passare, gli fanno dire il falso e quindi devono giustiziarlo, ma se lo condannano gli fanno dire il vero e quindi devono risparmiarlo. Sancho dapprima consiglia salomonicamente di dividere il passante a metà, impiccandone una e liberandone l’altra. Assodato però che una simile deliberazione produrrebbe effetti analoghi se non peggiori di un’impiccagione, propone una sentenza più saggia e tollerante, e cioè di mandarlo libero per intero, perché, come la buona giustizia insegna, *in dubio pro reo*.

4. M. Cervantes, *Don Chisciotte della Manzia*, Einaudi, Torino, 2005.

La storia di Cervantes richiama quindi tra le righe anche Salomone e il suo celebre verdetto nel caso del bambino che due donne rivendicavano ognuna come figlio<sup>5</sup>. Ordinò appunto il sovrano di tagliare il bimbo a metà e di consegnarne una parte a ciascuna delle due contendenti. Identificò così dalla loro reazione la vera madre, l'unica che pur di salvare il figlio rinunciò alla sua pretesa. Scrive la Bibbia che la saggezza di Salomone fu apprezzata dagli Israeliti. Il racconto ha tuttavia ben poco di paradossale e dunque riveste per noi interesse molto minore dei precedenti.

Un dilemma analogo a quello di Sancho si incontra ne *La donna o la tigre?*, racconto di fine Ottocento dello scrittore statunitense Frank Stockton<sup>6</sup>. Vi si narra di un re semibarbarico dei tempi andati, che amministra la sua giustizia nel modo fantasioso che ora spieghiamo. L'indiziato di ogni grave reato è introdotto in un anfiteatro, dove lo attendono due porte chiuse, che nascondono rispettivamente una tigre feroce e una donna bellissima. A seconda dell'uscio che sceglie di aprire, l'imputato si trova sbranato dalla belva, oppure sposato alla dama: dichiarato colpevole e quindi punito nel primo caso, riconosciuto innocente e ricompensato nel secondo. Un tribunale casuale, dunque, e tuttavia non più illogico o selvaggio di altri: niente di paradossale, almeno fin qui. Capita tuttavia in quel regno che la figlia adorata del sovrano prenda ad amoreggiare con un giovane e aitante cortigiano, che il re apprenda la tresca, non la gradisca e condanni di conseguenza il suddito fedifrago all'ordalia di cui sopra, preoccupandosi anzi di approntare per l'occasione la tigre più sanguinaria e la fanciulla più affascinante che si conoscano. Riesce tuttavia la principessa a conoscere in anticipo quale porta celerà la belva e quale la dama. Così uno sguardo d'intesa rivolto dalla tribuna all'arena le basterebbero per avvertire l'innamorato e salvarlo. Ma la ragazza sa che lo perderà in ogni caso, o perché aggredito dalla tigre, o perché ammogliato alla rivale; quindi tace. Il giovane apre quindi ignaro una porta, ma il racconto finisce senza rivelarci quale.

5. *Primo Libro dei Re*, 3, versetti 16-28, p. 616, in *Bibbia di Gerusalemme*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 1990.

6. F.R. Stockton, *The Lady or the Tiger? And Other Stories*, Kessinger Publishing, Whitefish Montana, 2005.

In epoca più recente rispetto a Stockton si colloca *Comma 22*, romanzo di Joseph Heller del 1961<sup>7</sup> e successivamente film di Mike Nichols del 1970. La vicenda si ambienta durante la seconda guerra mondiale in una base aeronautica, i cui piloti, chiamati a missioni ripetute e rischiose, soffrono della conseguente tensione. Uno di loro, il protagonista, conta di sottrarsi a stress e pericoli fingendosi pazzo. Deve però scontrarsi con le disposizioni del regolamento, in particolare col Comma 22 del titolo, secondo il quale chi è matto va dispensato dalle missioni, ma chi ne fa domanda è tutto meno che matto. L'adattamento che ne consegue per il paradosso del mentitore, sostituendo la bugia con la follia, sottolinea come, nell'assurdità della burocrazia militare, chi sostiene di esser pazzo è pazzo se e solo se non è pazzo.

A proposito di cinema e di matti che non son matti, vale la pena di citare il film di Anatole Litvak del 1938, che ha titoli in italiano *Il sapore del delitto* e originario *The Amazing Dr. Clitterhouse*. Il protagonista della trama, appunto il dottor Clitterhouse, impersonato sullo schermo da Edward J. Robinson, prende a frequentare gli ambienti criminali, e segnatamente una banda di ladri, per motivazioni puramente scientifiche, e cioè per studiare da vicino il comportamento dei delinquenti. Collabora così alle loro imprese, prima come complice e poi addirittura come uno dei capi. È costretto però a eliminare uno dei componenti della banda – Humphrey Bogart – che non accetta la sua supremazia. Scoperto dalla polizia, il dottore si ritrova imputato in un processo per omicidio. L'avvocato difensore, pur di salvarlo, gioca la carta dell'infermità mentale. Lo scienziato si ribella, rivendica davanti al tribunale i motivi di ricerca che lo hanno mosso e proclama di essere lucido e ragionevole. Ma proprio questa sua dichiarazione induce la giuria ad assolverlo, ritenendolo insano di mente perché asserisce il contrario.

L'elenco di dilemmi giudiziari ispirati al paradosso del mentitore si potrebbe allungare a dismisura: il saggio di Peter Suber<sup>8</sup> ne è una miniera quasi inesauribile. Anzi ai casi che abbiamo fin qui menzio-

7. J. Heller, *Comma 22*, Bompiani, Milano, 2000.

8. P. Suber, *The Paradox of Self-Amendment: A Study of Law, Logic, Omnipotence, and Change*, <http://legacy.earlham.edu/~peters/writing/psa/>.

nato, tutti di fantasia, altri se ne potrebbero accompagnare, desunti da una realtà tutto meno che scherzosa, e anzi talora tragica. Nei secoli bui dei processi di stregoneria si riteneva per esempio che un indemoniato, cioè un posseduto dal diavolo, fosse per ciò stesso indotto a mentire e quindi incapace di dire la verità. Si poneva dunque il problema di accoglierne o meno la testimonianza. L'antica antinomia di Epimenide diventava drammatica realtà. Si narra che nello sciagurato caso dei diavoli di Loudun, dunque nel processo a Urbain Grandier che varie opere di letteratura, teatro, musica e cinema ha ispirato, i giudici interpellarono a questo proposito pure i teologi della Sorbona.

Per passare all'epoca moderna, Suber ci riferisce di una causa del 1946 dello Stato dell'Ohio contro un medico sospettato di aborti clandestini. Ad accusarlo stava la testimonianza di una donna che a lui si era affidata appunto per abortire e dunque doveva ritenersi, legge alla mano, sua connivente. Mancavano però prove che confermassero quella deposizione, di per sé insufficiente perché rilasciata da una presumibile complice. Conclusione: il dottore si poteva riconoscere colpevole solo sulla base di un argomento inadeguato a dichiararlo tale. O ancora, riprendendo l'antico dilemma di Protagora ed Evatlo dal punto di vista del medico accusato: o la giuria respingeva la testimonianza, e quindi l'imputato andava assolto, o la accoglieva, ma allora la teste era complice, la sua affermazione diventava insufficiente e quindi l'imputato andava assolto lo stesso. Ad analoghi equilibrismi poteva d'altra parte affidarsi la controparte dell'accusa, rilevando che, ove il medico fosse ritenuto innocente, la donna non risulterebbe complice di alcun reato, dunque la sua testimonianza diverrebbe attendibile e l'imputato da condannare. Si riproduceva in questo modo l'imbarazzo riferito da Aulo Gellio. Suber ci informa però che, nel caso in questione, la giuria risolse il dilemma con una sentenza di condanna.